Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 3336

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore Alberto FILIPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2012

Modifica all'articolo 71 della Costituzione
in materia di iniziativa legislativa dei sindaci

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale nasce dall'urgente esigenza di un reale cambiamento della situazione del nostro Paese.

Ci troviamo in un fase storica molto critica in termini economici e politici, in cui è doveroso intervenire per risollevare il «sistema Italia» e dare maggiore rappresentanza ai problemi e alle esigenze del cittadino.

A tale scopo, la presente iniziativa legislativa va a modificare l'articolo 71 della Costituzione italiana, affinché il sindaco assuma un maggiore ruolo a livello nazionale, in quanto fondamentale rappresentante e portavoce di una comunità, tassello vitale del territorio.

Attualmente, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, l'iniziativa legislativa comunale ricomprende esclusivamente le leggi per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove Province.

Ormai, la figura del sindaco è diventata sempre più centrale nel sistema politico italiano e ha acquisito una rilevanza assolutamente superiore a quella che ha avuto fino agli anni Ottanta.

A spingere in questa direzione sono stati diversi fattori, a partire dalla riforma amministrativa che ha portato alla sua elezione diretta e che gli ha conferito anche enormi responsabilità.

Il protagonismo politico del primo cittadino e la sua assoluta centralità nel governo della città sono stati potenziati da altri elementi che costituiscono i veri fattori di mutamento del suo ruolo, come la stessa crisi politica italiana e, all'interno di questa, la dissoluzione dei grandi partiti di massa.

La gestione del proprio territorio in maniera efficiente avviene oggi in condizioni di crescente difficoltà e turbolenza, in quanto tutte le città si trovano in condizioni critiche e di competizione a causa della scarsità di risorse.

In una tale situazione il ruolo del sindaco è dunque tanto centrale quanto estremamente fragile e vulnerabile sulla scena politica e per questa ragione, rappresentando una parte della popolazione italiana, ha necessità di maggiore voce a livello nazionale.

Si intende, perciò, affidare l'iniziativa legislativa al primo cittadino; a tale proposito, i proponenti del progetto redatto in articoli devono essere almeno sei sindaci di comuni con un minimo di ottomila abitanti ciascuno (articolo 1).

In tal modo la figura del sindaco viene rafforzata, divenendo cosi il tramite diretto tra cittadino e Stato, un rapporto oggigiorno sempre più deteriorato ed effimero.

Alla luce dei motivi sopra esposti, confidiamo in una celere approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«L'iniziativa delle leggi a livello nazionale è esercitata da almeno sei sindaci, che rappresentano comuni con una popolazione non inferiore a ottomila abitanti ciascuno, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00